

RIFIUTI E BONIFICHE/SPECIALE RAEE

Articoli da pag. 14

RAEE: le novità di settore per i soggetti della filiera - Con il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, è stata attuata della direttiva 2012/19/UE, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Dopo il primo inquadramento pubblicato sul n. 8/2014, *Ambiente&Sicurezza* dedica uno *Speciale* al nuovo provvedimento, che si apre con una messa a fuoco dell'ambito applicativo e delle esclusioni disposte dalla direttiva 2012/19/UE, per poi proseguire con un'approfondita analisi delle novità disposte dal D.Lgs. n. 49/2014 per i **produttori, i distributori e gli impianti di trattamento.**

PREVENZIONE E PROTEZIONE

Articolo a pag. 42

Committente *deus ex machina*: analisi dell'evoluzione giuridica sulla posizione di garanzia - Il D.Lgs n. 494/1996 ha rivoluzionato l'organizzazione della sicurezza in cantiere. Dopo tre anni da questa norma, era entrata in vigore la modifica operata dal D.Lgs. n. 528/1999 con molte novità per tutti i soggetti responsabili. Tra le diverse, sono state meglio definite le condizioni di scelta delle imprese esecutrici da parte del committente che non sono più limitati a determinate situazioni con la sola verifica dell'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato.

Massima e nota a pag. 107

Appalto di lavori e soggetti responsabili - La categoria dei rischi specifici propri delle attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi deve essere riferita non alle generiche precauzioni da adottarsi negli ambienti di lavoro per evitare il verificarsi di incidenti, ma alle regole che richiedono una specifica competenza tecnica settoriale -generalmente mancante in chi opera in settori diversi- nella conoscenza delle procedure da adottare nelle singole lavorazioni o nell'utilizzazione di speciali tecniche o nell'uso di determinate macchine. Non può considerarsi rischio specifico quello derivante dalla generica necessità di impedire cadute da parte di chi operi in altezza essendo, questo pericolo, riconoscibile da chiunque indipendentemente dalle sue specifiche competenze. (*Cassazione penale, sez. IV, 15 gennaio 2014, n. 1511*)

Massima e nota a pag. 108

PSC generico: responsabilità del coordinatore - In materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, l'obbligo facente capo al Coordinatore per la progettazione di redigere il Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC), non deve essere inteso in senso burocratico come adempimento puramente formale, e può ritenersi adempiuto solo a condizione che gli specifici rischi del lavoro siano presi in considerazione, con concreta predisposizione delle opportune misure di prevenzione, atteso che la normativa precisa all'uopo che il PSC deve essere redatto in relazione "al singolo cantiere interessato". (*Cassazione penale, sez. IV, 17 gennaio 2014, n. 1870*)

Massima e nota a pag. 109

Carico di un automezzo - Secondo la definizione normativa dell'art. 107 del D.Lgs. n. 81/2008, l'operazione di carico di un automezzo, ad un'altezza inferiore ai 2 mt. dal suolo, non costituisce lavoro in quota (fattispecie di caduta a terra del conducente di un autocarro, durante i lavori di imbragatura del carico). (*Cassazione penale, sez. IV, 17 gennaio 2014, n. 1877*)

Sintesi a pag. 104

Nucleare: disastro di Fukushima - Il regolamento di esecuzione (UE) della Commissione 28 marzo 2014, n. 322/2014, si applica agli alimenti per animali e ai prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, esclusi i prodotti che hanno lasciato il Giappone prima del 28 marzo 2011, i prodotti che sono stati raccolti e/o trasformati prima dell'11 marzo 2011, le bevande alcoliche di cui ai codici NC da 2203 a 2208, le scorte personali di alimenti per animali e prodotti alimentari di origine animale ex art. 2, regolamento (CE) n. 206/2009, le scorte personali di alimenti per animali e di prodotti alimentari di origine non animale, a carattere non commerciale e destinate a una persona fisica unicamente per uso e consumo personale (art. 1) (in *G.U.C.E. L del 29 marzo 2014, n. 95*).

IN SINTESI

GRANDI RISCHI

**Commento
a pag. 47
Testi da pag. 51**

Nuove regole antincendio per la distribuzione del GPL - Con la pubblicazione dei decreti del Ministero dell'Interno 31 marzo 2014 sono state introdotte nuove regole di prevenzione incendi per gli impianti di distribuzione stradale di GPL e gas naturale per autotrazione. In effetti, si tratta dell'emanazione di due importanti provvedimenti che, modificando la preesistente legislazione, hanno aggiornato il quadro normativo italiano che ha specificato i requisiti di sicurezza degli impianti di rifornimento degli autoveicoli alimentati a GPL e a gas naturale. In particolare, i decreti del Ministero dell'Interno 31 marzo 2014 hanno modificato e integrato la regola tecnica di prevenzione incendi per la sicurezza degli impianti di distribuzione stradale di GPL per autotrazione contenuta nell'Allegato A al D.P.R. 24 ottobre 2003, n. 340, e le norme in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione stradale di gas naturale contenute nell'Allegato A al D.M. 24 maggio 2002.

Articolo a pag. 59

Il silenzio dell'Amministrazione nei procedimenti di prevenzione incendi - Alla luce delle novità normative ai sensi del D.P.R. n. 151/2011, il procedimento di prevenzione incendi ha rappresentato uno degli aspetti centrali della semplificazione volta a garantire una progressiva riduzione dei termini sia per la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai fini antincendi, per le attività di categoria B e C, che per il successivo rilascio, per le categorie di attività di tipo C, del provvedimento autorizzatorio finale costituito dal certificato di prevenzione incendi (CPI). Il nuovo *iter* ha previsto che il Comando VVF esamini i progetti ed entro trenta giorni possa richiedere documentazione integrativa; quindi, lo stesso potrebbe pronunciarsi sulla conformità degli stessi alla normativa e ai criteri tecnici di prevenzione incendi entro sessanta giorni dalla data di presentazione della documentazione completa. Tuttavia, occorre comprendere cosa accadrebbe se il Comando non dovesse esprimere, invece, il proprio parere entro i termini stabiliti dalla normativa e, quindi, rimanere in silenzio.

Articolo a pag. 67

Inertizzazione dell'amianto: quali proposte in Italia? - I rifiuti di amianto o contenenti amianto sono definiti dall'art. 2, comma 1, lettera c), legge 27 marzo 1992, n. 257. In Italia, il nuovo elenco dei rifiuti, in vigore dal 1° gennaio 2002, è stato riportato nella direttiva interministeriale 9 aprile 2002. Inoltre, con il D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, e con il decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio 13 marzo 2003, sono state introdotte nuove norme relative al conferimento in discarica dei rifiuti d'amianto o contenenti amianto. Questo ultimo provvedimento è stato via via sostituito fin ad avere, attualmente, il decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 27 settembre 2010.

Articolo a pag. 85

Nanotossicologia: ruolo centrale per la prevenzione dei rischi - La progettazione di nanomateriali ingegnerizzati sicuri per la salute umana ha come presupposto una conoscenza approfondita delle proprietà chimico-fisiche che ne determinano la tossicità. Sebbene il numero di studi tossicologici su nanomateriali stia rapidamente crescendo, la caratterizzazione non esaustiva dei materiali usati nei *test*, così come il basso potere predittivo di alcuni modelli, hanno impedito spesso la definizione di precise relazioni struttura-attività. Poiché alle nanostrutture non sono applicabili i convenzionali parametri della tossicologia tradizionale, è sorta una nuova disciplina, denominata nanotossicologia, che si occupa dello studio della sicurezza delle nanotecnologie e ha lo scopo di determinare i rischi associati all'esposizione a nanomateriali, esplorare le vie di entrata delle nanostrutture nell'organismo umano e indagare i meccanismi molecolari relativi alla tossicità.

Sintesi a pag. 104

Impianti a pressione - La direttiva 2014/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 26 febbraio 2014 ha fornito la nuova disciplina in materia di "messa a disposizione sul mercato" e "messa in servizio" di impianti a pressione, distinguendo, in particolare, tra gli impianti il cui prodotto PS x V è superiore a 50 bar per l, i quali dovranno soddisfare i requisiti tecnici individuati nell'Allegato I, e impianti il cui prodotto PS x V è inferiore o pari a 50 bar per l, i quali dovranno essere concepiti e fabbricati «secondo una corretta prassi costruttiva degli Stati membri» (art. 4). In questo senso, si intende per «messa a disposizione sul mercato» «la fornitura di un recipiente per la distribuzione o l'uso sul mercato dell'Unione nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito» (art. 2, comma 1) (in G.U.C.E. L del 29 marzo 2014, n. 96).

RIFIUTI E BONIFICHE

Massima e nota
a pag. 111

Rifiuti. Responsabilità per l'intera catena di trattamento - Il produttore iniziale di rifiuti, qualora li consegna a un altro soggetto che ne effettui, anche in parte, il trattamento, conserva la responsabilità per l'intera catena di trattamento, anche nel caso in cui i rifiuti siano trasferiti per il trattamento preliminare a uno dei soggetti consegnatari. Il produttore deve, quindi, accertarsi che i destinatari siano soggetti autorizzati allo svolgimento delle operazioni, considerato che l'inosservanza di questa regola di cautela imprenditoriale è idonea a configurare la responsabilità per il reato di illecita gestione di rifiuti in concorso con coloro che li hanno ricevuti in assenza del prescritto titolo abilitativo (*Cassazione penale, sezione III, 17 gennaio 2014 n. 12229*)

Massima e nota
a pag. 112

Terre e rocce. Applicazione di norme temporanee - A seguito dell'abrogazione dell'art. 186, D.Lgs. n. 152/2006, ha assunto la natura di norma temporanea, destinata ad applicarsi ai fatti commessi fino all'entrata in vigore del D.M. di attuazione. Come confermato anche dal disposto di cui all'art. 15, D.M. 10 agosto 2012, la natura di norma temporanea comporta, ai sensi dell'art. 2 c.p., l'applicazione della relativa disciplina ai fatti commessi nella vigenza della normativa in materia di terre e rocce da scavo, non essendo possibile attribuire la qualifica di sottoprodotto a determinati materiali sulla base di disposizioni amministrative inesistenti all'epoca della loro produzione (*Cassazione penale, sezione III, 17 gennaio 2014 n. 12229*)

AMBIENTE E RISORSE

Articolo a pag. 94

Emissioni: dal recepimento della direttiva IED, modifiche sostanziali al D.Lgs. n. 152/2006 - Dopo oltre un anno dal termine ultimo previsto per il recepimento da parte degli Stati membri (7 gennaio 2013), l'Italia ha recepito nel proprio ordinamento la direttiva 2010/75/UE (cosiddetta direttiva IED - *industrial emissions directive*), che accorpa le sette precedenti direttive cosiddette "IPPC", oltre a introdurre novità in materia ambientale. In particolare, il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, nel recepire la direttiva IED, introduce numerose modifiche al D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. sulle parti riguardanti l'AIA, i controlli e le sanzioni ambientali per le industrie a elevato potenziale inquinante, le regole per l'industria del titanio e le norme in materia di incenerimento e coincenerimento di rifiuti. In questo primo approfondimento sono messe a fuoco le novità più significative per le imprese con specifico riferimento ai temi dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) e dell'incenerimento, dedicando alcuni cenni anche alle ulteriori modifiche alla Parte V del Codice ambientale. Ulteriori approfondimenti sui prossimi numeri di *Ambiente&Sicurezza*.

Articolo a pag. 100

Incentivi per le fonti energetiche rinnovabili: in vigore il decreto su controlli e sanzioni - I recenti sviluppi legislativi in materia di fonti energetiche rinnovabili hanno messo a fuoco tanto le modalità di erogazione degli incentivi quanto l'entità degli stessi; mancava, tuttavia, la definizione di un sistema di controlli e rilevamento di eventuali violazioni idonee a incidere sull'erogazione degli incentivi. A questo scopo è intervenuto il legislatore con l'emanazione del decreto del Ministero dello Sviluppo economico 31 gennaio 2014, che ha messo a punto un sistema di controlli relativi alle caratteristiche tecniche delle opere, dei macchinari e delle apparecchiature installate, alla configurazione impiantistica e il processo di produzione di energia, alla strumentazione tecnica per la quantificazione dell'energia prodotta e alle modalità di misurazione dell'energia prodotta e di individuazione delle quote incentivabili.

Sintesi a pag. 105

Sistema elettrico nazionale: piano operativo nazionale 2013 - Il decreto del Ministero dello Sviluppo economico 17 dicembre 2013 ha approvato il Piano operativo annuale per l'anno 2013, allegato al D.M. 17 dicembre 2013, per un ammontare di 108,6 milioni di euro a valere sulle disponibilità del Fondo

	<p>per le attività di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico nazionale. Nell'ambito di questo ammontare il provvedimento ha ripartito anche la somma di 58,6 milioni di euro destinata al finanziamento dei piani annuali 2013 di alcuni accordi di programma intercorsi (in <i>Gazzetta Ufficiale</i> del 5 aprile 2014, n. 80).</p>
Sintesi a pag. 105	<p>Rischio sismico - La <i>direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2014</i> risulta emanata al fine di perseguire l'obiettivo del coordinamento e della direzione unitaria dell'intervento del Servizio nazionale della protezione civile, fornendo gli indirizzi per la predisposizione delle pianificazioni di emergenza del Dipartimento della protezione civile e delle componenti e delle strutture operative ex artt. 6 e 11, legge n. 225/1992 (in particolare , relativamente al contrasto agli eventi sismici di cui all'art. 2, comma 1, lettera c)), fornendo anche indicazioni per l'aggiornamento e la verifica della pianificazione di emergenza, anche mediante periodiche esercitazioni, nonchè individuando i soggetti preposti alla promozione di percorsi formativi e di azioni finalizzate alla crescita della conoscenza di protezione civile (in <i>Gazzetta Ufficiale</i> del 4 aprile 2014, n. 79).</p>
Sintesi a pag. 106	<p>Contributi e finanziamenti: sistema MOSE - La <i>delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 9 settembre 2013, n. 67/2013</i>, ha assegnato, in via definitiva, al Sistema MOSE, il cospicuo importo di € 67.687.148,61, a valere sulle risorse del Fondo revoche di cui all'art. 32, comma 6, D.L. n. 98/2011, già assegnate programmaticamente a mezzo della delibera CIPE n. 137/2012. Peraltro, è previsto come, in mancanza di completa copertura finanziaria delle opere riportate in allegato al documento stesso, nelle more dell'assegnazione di nuove risorse, potrà essere rinviata la completa fornitura delle paratoie mobili di Chioggia, la completa fornitura delle paratoie mobili di Malamocco, la fornitura dei mezzi per la rimozione dei sedimenti e gli impianti e i macchinari destinati all'operatività delle barriere (in <i>Gazzetta Ufficiale</i> del 31 marzo 2014, n. 75).</p>